

LA PREVISIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO PER I SOVRAINDEBITATI

Scadenze e requisiti limitano il ricorso al Saldo e stralcio

La Legge di Bilancio 2019, L.145/2018, permette ai sovraindebitati che hanno avviato una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012, e che erano esclusi dai benefici della rottamazione-ter, di aderire a un mini-condono, il c.d. «saldo e stralcio» finalizzato ad un abbattimento significativo dei debiti a ruolo presso Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante versamento del 10% dell'imposta e relativi interessi di ritardata iscrizione, con pagamento di spese relative a procedure esecutive e di notifica, e degli aggi rideterminati su imposta e interessi stralciati. Stralciate integralmente, invece, le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'art.602/1973 nonché le sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27 del dlgs 46/1999. L'agevolazione interessa i carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, che derivino da omesso versamento di imposte (Irpef, Imposte sostitutive Irpef, Irap e Iva) risultanti da dichiarazioni annuali o da attività di liquidazione delle dichiarazioni ex art.36-bis del Dpr 600/1973, e art.54-bis del Dpr 633/1972, e da omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Sono quindi escluse le somme derivanti da omessa presentazione delle dichiarazioni nonché bolli auto, sanzioni per violazioni Cds, e tributi locali. Se da un lato vi è un indubbio vantaggio finanziario nell'adesione al saldo e stralcio, le scadenze e i requisiti previsti potrebbero limitare in maniera sostanziale l'utilizzo dello strumento. In merito ai requisiti, infatti, è necessario presentare il modello SA-ST allegando copia conforme del decreto di apertura

della procedura di liquidazione, entro il prossimo 30 aprile. Tale imminente scadenza rappresenta un sicuro ostacolo per coloro che non hanno ancora intrapreso la procedura. Per consentire maggiori adesioni, si sarebbe potuto richiedere come unico requisito, la presentazione del modello SA-ST contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina del gestore, vincolando l'accesso definitivo al «Saldo e stralcio» soltanto a coloro che avrebbero depositato il decreto di apertura della procedura in una data successiva, oppure fissando un termine più agevole per la presentazione della domanda, pur senza incidere sulle scadenze di pagamento fissate. Ulteriori perplessità derivano dalle scadenze di pagamento, in un'unica rata entro il 30/11/2019 oppure in 5 rate concentrate in 20 mesi, modalità questa chiaramente incompatibile con lo svolgimento della liquidazione, in quanto difficilmente si avranno disponibilità finanziarie nel breve periodo (tipicamente quote di reddito o beni da liquidare) che possano essere destinate allo scopo. Senza considerare poi che il legislatore non ha stabilito alcuna prededuzione delle somme oggetto di saldo e stralcio nelle procedure di cui alla L. 3/2012, limitandone espressamente l'operatività alle procedure concorsuali e delle altre procedure di composizione della crisi d'impresa disciplinate dalla Legge Fallimentare. Critiche alla norma sono state mosse anche dalle Casse Professionali, che ritengono l'inclusione nel «saldo e stralcio» dei rispettivi contributi in contrasto con i principi di autonomia a loro riconosciuti per legge. La principale criticità, tuttavia, che ne limiterà significativamente l'ambito di operatività, consegue dalla verifica dei reali destinatari del «saldo e stralcio». Occorre rilevare infatti che il debitore che ha

avuto accesso alla liquidazione del patrimonio ha già destinato tutto il proprio patrimonio a favore dei creditori, confidando nell'esdebitazione che potrebbe ottenere al termine della stessa, ma ciò avviene indipendentemente dall'entità delle somme che verranno ripartite nel corso della procedura. Ci si domanda in particolare quale sia il vantaggio di presentare l'istanza di saldo e stralcio da parte di un debitore ammesso alla liquidazione del patrimonio, pur essendo incapiente, oppure possidente l'unica abitazione ormai pignorata per effetto di un mutuo ipotecario che si era incagliato. Appare allora non aver alcun senso quello di aver introdotto il cd. saldo e stralcio per la liquidazione del patrimonio di cui alla Legge 3/2012, e non invece alla procedura di accordo del debitore oppure di piano del consumatore disciplinati dalla stessa Legge, dove il minor soddisfacimento dell'Erario e degli Istituti previdenziali, può sicuramente agevolare l'omologa della proposta del debitore, consentendo così appieno di raggiungere l'obiettivo fissato dal legislatore di favorire tutti coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

**a cura di Francesco Puccio,
Ugo Tagliareni
e Andrea Vallese,
membri commissione di studio
Ungdceec «Gli organismi di
composizione della crisi»**

